
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

146

PARTE SPECIALE "H"
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

1. - I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

1.1. - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), e terzo comma della legge n. 633/1941)

1.2. - Abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941).

1.3. - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-*ter* legge n. 633/1941)

1.4. - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n. 633/1941)

1.5. - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n. 633/1941)

147

2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*novies* del Decreto

3. - Aree a rischio

4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

1. - I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

I reati oggetto della presente Parte Speciale hanno tutti natura delittuosa e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le condotte incriminate sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

1.1. - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), e terzo comma della legge n. 633/1941)

La disposizione, nella parte di interesse in questa sede (primo comma, lettera *a-bis*) e terzo comma), punisce, salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter*, chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (primo comma lettera *a-bis*).

Il terzo comma dell'art. 171 della Legge n. 633/1941 prevede un aumento di pena se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

148

La prima fattispecie, punendo la condotta di messa a disposizione al pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, mediante l'immissione in rete, mira a tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera che potrebbe essere compromesso dalla libera circolazione della stessa in rete.

La fattispecie descritta dal terzo comma della medesima disposizione mira invece a salvaguardare l'onore e la reputazione dell'autore dell'opera.

1.2. - Abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941).

Il primo comma dell'art. 171-*bis* della legge n. 633/1941 punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o

l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. E' prevista una circostanza aggravante speciale se il fatto è di rilevante gravità.

Il secondo comma della disposizione in commento punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della stessa legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Anche in questa ipotesi è previsto un aumento di pena se il fatto è di rilevante gravità.

Attraverso la previsione di tale fattispecie, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela giuridica del *software*. Il primo comma punisce, in particolare, la abusiva duplicazione, mentre la seconda parte del primo comma elenca le potenziali modalità di esecuzione della condotta. Quanto all'ambito applicativo della fattispecie, il legislatore richiede, nel primo comma, che la riproduzione sia "abusiva": ne deriverà, pertanto, che il dolo del soggetto agente dovrà ricomprendere anche la conoscenza delle norme (extrapenali) che regolano la materia.

1.3. - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-*ter* legge n. 633/1941)

Il primo comma dell'art. 171-*ter* della legge n. 633/1941 punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il secondo comma dell'art. 171-*ter* della legge n. 633/1941 punisce:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-*bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma I;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

1.4. - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n. 633/1941)

Ai sensi dell'art. 171-*septies* della legge 633/1941, la pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

1.5. - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

È previsto un aumento di pena se il fatto è di rilevante gravità.

2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*novies* del Decreto

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente per taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si applica alla Società la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

3. - Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di opere tutelate dalle norme in materia di diritto d'autore.

Per quanto concerne in particolare i delitti di duplicazione abusiva a fini di profitto di programmi per elaboratore e di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, si evidenzia che, avendo gli esponenti aziendali accesso a reti telematiche messe a disposizione dalla Società, non può escludersi l'astratto rischio di un abuso di tali strumenti.

A titolo esemplificativo delle modalità attraverso le quali potrebbero essere realizzati i reati in esame si menzionano, oltre a quanto sopra esposto in sede di descrizione delle fattispecie di reato:

- la messa a disposizione, immettendoli in un sistema di reti telematiche, di file audio, video, programmi per elaboratore, disegni industriali tutelati da diritto d'autore, al fine di agevolare l'operatività di specifiche enti aziendali;
- la duplicazione abusiva di un programma informatico per la successiva distribuzione ad altri soggetti, eventualmente facenti parte della Società, affinché possano utilizzarlo nella loro operatività corrente;
- l'utilizzo abusivo delle immagini attinte da fonti esterne per scopi specifici nel contesto delle pubblicazioni aziendali ovvero della organizzazione di eventi istituzionali;
- l'utilizzo abusivo di opere dell'ingegno (ad esempio, disegni industriali) illegittimamente acquisite presso un concorrente per rendere più efficiente la produzione.

4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

153

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari ed i collaboratori esterni - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati a tutela del diritto d'autore.

È, altresì, vietato:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate ad integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.